

Comune di  
SAN GREGORIO DA SASSOLA

Arrivo

Prot. N° 0001167 del 08-03-2016

Cat. 5 Classel



N. 02687/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 10009/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10009 del 2015, proposto da:  
Luigi Lombardozzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santo Emanuele  
Mungari e Francesco Rossi, con domicilio eletto presso Studio Legale  
Mungari in Roma, via Vittorio Veneto n. 108;

*contro*

Comune di San Gregorio da Sassola, in persona del Sindaco p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria Ferroni, con domicilio  
eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio n. 61;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione,*

- dei decreti nn. 4 e 5 dell'11 giugno 2015 con cui il Sindaco di San  
Gregorio da Sassola, a seguito delle elezioni amministrative del 31  
maggio 2015 e della proclamazione a sindaco dell'1 giugno 2015, ha  
nominato componenti della Giunta Comunale i sig.ri Andrea Barbieri e  
Giulio Palombi;

- di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dello Statuto del Comune di San Gregorio da Sassola “nella parte in cui non prevede o sia interpretato nel senso di non prevedere il rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli comunitari e costituzionali di pari opportunità anche in materia di composizione della Giunta”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gregorio da Sassola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20 luglio 2015 e depositato il successivo 6 agosto 2015, il ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento;

- a tale fine, il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, denunciando, tra l'altro, l'illegittimità in parte qua dello Statuto Comunale (precipuamente, degli artt. 24 e 25 di quest'ultimo) in ragione della mancata previsione di qualsiasi riferimento concreto alla “presenza” di donne nella Giunta Municipale, nel rispetto del principio fondamentale di “pari opportunità” fissato, tra l'altro, a livello costituzionale;

- con atto depositato in data 11 settembre 2015 si è costituito il Comune intimato, il quale – nel contempo – ha posto dubbi sull'interesse del sig.

Lombardozzi a “ricorrere” nonché sostenuto la correttezza del proprio operato in ragione – in sintesi - dell’inoperatività delle previsioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui deve essere rispettata una percentuale precisa a “garanzia della parità di genere (pari al 40%)”, per i comuni che – come il predetto – hanno meno di 3000 abitanti e della natura meramente programmatica dell’art. 51 Cost.;

- alla camera di consiglio del 15 settembre 2015 i difensori del ricorrente hanno rinunciato all’istanza cautelare;

- in data 10 dicembre 2015 il citato Comune ha depositato documentazione attestante la modificazione – attuata medio tempore e precisamente con delibera n. 25 del 16 ottobre 2015 - dello Statuto Comunale e, in particolare, la modificazione degli artt. 4 e 25 di quest’ultimo mediante l’espressa previsione della garanzia di “condizioni di pari opportunità tra uomo e donna” nell’ambito della formulazione del primo e la soppressione dei commi 2, 3 e 4 per quanto attiene al secondo;

- in medesima data il Comune ha, altresì, prodotto documenti attestanti l’avvenuta pubblicazione dell’indicata delibera nel B.U.R.L. della Regione Lazio n. 94 del 24 novembre 2015 e, in data 17 dicembre 2015, ha depositato una memoria con cui ha posto in evidenza di essersi uniformato alle modifiche introdotte dalla legge n. 56 del 2014, pur non fissando alcuna percentuale per la parità di genere in virtù delle “regole in deroga per i Comuni di dimensione inferiori ai 3.000 abitanti”;

- a seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi ad opera delle parti costituite, con cui – in particolare – il ricorrente ha avuto modo di rappresentare che le modificazioni apportate all’art. 25 di cui sopra hanno sostanzialmente comportato l’impossibilità di nominare come componenti della Giunta “assessori esterni” al Consiglio e, dunque,

sostanzialmente vanificato il principio delle “pari opportunità” (attesa la composizione esclusivamente maschile del Consiglio del Comune resistente), tanto da richiedere la “disapplicazione” dello “Statuto comunale, siccome modificato” (cfr. memoria depositata in data 18 dicembre 2015), all’udienza pubblica del 20 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che – in linea con le indicazioni rese dal Presidente nel corso dell’udienza pubblica – il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che:

- attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente lamenta l’illegittimità dei decreti con cui, in data 11 giugno 2015, il Sindaco del Comune resistente ha proceduto alla nomina dei sig.ri Andrea Barbieri e Giulio Palombi a “componenti della Giunta comunale”;
- in particolare, il ricorrente denuncia che, in esito a tali nomine, la Giunta comunale risulta “composta da soli uomini” e, dunque, l’operato del Sindaco “si palesa ... gravemente lesivo dei principi fondamentali e della disciplina prevista per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali”;
- come si trae dalla documentazioni prodotta agli atti, nel corso del giudizio sono sopravvenuti fatti nuovi, inequivocabilmente idonei ad incidere sulla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso;
- più specificamente, risulta che il Comune resistente ha proceduto – mediante l’adozione in data 16 ottobre 2015 della deliberazione n. 25 – a modificare lo “Statuto” comunale, abrogando, tra l’altro, le previsioni riportate ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 25 di quest’ultimo, in base alle quali era espressamente ammessa la possibilità di nominare “assessori anche

cittadini non facenti parte del Consiglio.... nel numero massimo di uno”, ossia la presenza nella Giunta di assessori “extraconsiliari”;

- in ragione di quanto riportato, non può non prendersi atto che, nell’eventualità il Sindaco dovesse riprocedere – in esito all’annullamento degli atti impugnati - alla nomina degli assessori, il predetto non potrebbe che nominare assessori di “sesso maschile”, tenuto conto della composizione “solo maschile” del Consiglio e dell’impossibilità di nominare assessori “extraconsiliari” (determinata – appunto - dall’intervenuta modificazione del disposto dell’art. 25 dello Statuto);

- in altre parole, risulta doveroso constatare – in aderenza, tra l’altro, con i rilievi formulati dal ricorrente nelle memoria depositata in data 18 dicembre 2015 – che anche l’eventuale condivisione delle censure formulate non consentirebbe al ricorrente di conseguire l’interesse perseguito mediante la proposizione del presente gravame;

- tenuto conto di quanto riportato e ricordato, altresì, che – come, tra l’altro, ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4098; TAR Basilicata, Sez. I, 5 dicembre 2015, n. 707) – l’interesse all’impugnativa, consistente nel “vantaggio pratico e concreto” che può derivare dall’accoglimento del ricorso, deve non solo sussistere al momento della formulazione della domanda di annullamento ma anche persistere a quella decisione, non permane, dunque, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tanto più ove si consideri che alcuna iniziativa in sede giurisdizionale risulta essere stata assunta dal ricorrente avverso la deliberazione n. 25 del 16 ottobre 2015 (attraverso, ad esempio, la proposizione di motivi aggiunti) né il predetto ha in alcun modo manifestato – né negli atti difensivi prodotti agli atti né nel corso

dell'udienza pubblica - l'intenzione di procedere in tal senso, precisando – ancora – la netta impossibilità di aderire alla richiesta di quest'ultimo di “disapplicare” lo “Statuto comunale, siccome modificato” dalla deliberazione in questione, riportata, tra l'altro, in un mero scritto difensivo (rectius: la già citata memoria depositata in data 10 dicembre 2015), atteso che – come noto – la disapplicazione da parte del giudice amministrativo opera e, quindi, può essere invocata – entro, tra l'altro, precisi limiti - esclusivamente in relazione ad atti “normativi e/o regolamentari” presupposti e, dunque, non può prescindere dall'intervenuta adozione di provvedimenti amministrativi che, rispetto a quest'ultimi, assumano la veste di meri atti attuativi e/o applicativi (cfr., tra l'altro, C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 10; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 11 settembre 2015, n. 1972), la quale - nel caso di specie – risulta assolutamente carente;

Ritenuto che, per le ragioni illustrate, il ricorso vada dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35 c.pr.amm.;

Ritenuto, peraltro, che – in ragione del rilievo che l'impugnativa proposta, coerentemente valutata sulla base della situazione sussistente al momento della notificazione del ricorso, non risulta di per sé destituita di fondamento e, quindi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale – le spese di giudizio debbano essere liquidate in favore del ricorrente in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10009/2015, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna il Comune di San Gregorio da Sassola al pagamento delle

spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)